



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

REGOLAMENTO DI GESTIONE

DEL C.O.S.A.P.

IN OCCASIONE

DELLA FIERA DI SAN BIAGIO

E DEL CARNEVALE BOVOLONESE

Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 18.03.2008

Art.1
ISTITUZIONE DEL "LUNA-PARK IN PIAZZALE MULINO"

1. Con il presente Regolamento è istituito il **LUNA-PARK in Piazzale Mulino**, in occasione della Fiera di San Biagio e del Carnevale bovolonese, riservato ai gestori di licenza di spettacolo viaggiante e ai titolari di autorizzazione di commercio ambulante.
2. Nell'ambito delle due manifestazioni principali, citate nel precedente comma 1, e di altre manifestazioni minori, sono individuate due aree da utilizzarsi per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei banchi di venditori ambulanti:
 - a) **Piazzale Mulino** in occasione della Fiera di San Biagio;
 - b) **Piazzale Mulino e Via IV Novembre** in occasione del Carnevale bovolonese e di altre manifestazioni minori.
3. Il Luna-park in occasione della **Fiera di San Biagio** si svolge in un periodo compreso nei quindici giorni antecedenti e nei quindici successivi la manifestazione senza ulteriori proroghe. Durante i quattro giorni di fiera è possibile ospitare, a completamento del luna-park, diciassette venditori ambulanti di varie tipologie merceologiche.
4. Il Luna-park in occasione del **Carnevale Bovolonese** si svolge in un periodo compreso nei cinque giorni antecedenti e nei cinque successivi la manifestazione senza ulteriori proroghe. Nel pomeriggio in cui avviene la sfilata dei carri allegorici, il Martedì che precede la celebrazione religiosa delle Ceneri, salvo rinvii, è possibile ospitare, in Via IV novembre, diciotto venditori ambulanti di varie tipologie merceologiche.
5. Il numero e la collocazione dei posteggi di cui ai precedenti commi 3 e 4 può essere assoggettato a modifica, con apposito provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi dei successivi articoli 15 e 16 del presente Regolamento.

Art. 2
AREA DI SVOLGIMENTO
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGIE
(Fiera di San Biagio)

1. L'area di svolgimento ha le caratteristiche seguenti:
 - ✓ ubicazione: Piazzale Mulino;
 - ✓ superficie complessiva del Piazzale mq. 7380
2. Le caratteristiche dell'area sono riportate nella planimetria allegata indicante:
 - ✓ l'ubicazione dell'area interessata,
 - ✓ le sua delimitazione.

Art. 3
ORARI
(Fiera di San Biagio)

1. L'area di Piazzale Mulino, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) destinata ai venditori ambulanti, è accessibile a partire dalle **ore 7,30**. I titolari di concessione dovranno occupare il posteggio **entro le ore 08,00** e dovranno ultimare l'allestimento dei banchi **entro le ore 8,30**.

2. Entro il medesimo orario, i titolari di posteggio dovranno allontanare, dall'area destinata alle vendite, tutti i veicoli non strettamente necessari al commercio del prodotto.
3. I titolari di concessione che non prendono possesso del posteggio assegnato entro l'orario di cui al comma 1, perderanno il diritto all'occupazione del posteggio e non avranno diritto al rimborso di quanto versato a titolo di C.O.S.A.P. e di T.I.A.G..
4. Le operazioni di sgombero del posteggio assegnato non dovranno iniziare **prima delle ore 19,00** pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 del Regolamento, fatti salvi i casi di forza maggiore, adeguatamente documentati, o nel caso di condizioni meteo particolarmente avverse.

Art.4
AREA DI SVOLGIMENTO
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLIGIE
(Carnevale bovolonese)

1. L'area riservata allo spettacolo viaggiante, ha le caratteristiche seguenti:
 - ✓ ubicazione: Piazzale Mulino;
 - ✓ superficie complessiva del Piazzale: mq. 7380.
2. L'area riservata ai venditori ambulanti, ha le caratteristiche seguenti:
 - ✓ ubicazione: Via IV Novembre;
 - ✓ superficie complessiva: mq. 457;
 - ✓ numero totale posteggi: 18 di cui:
 - ❖ n.4 posteggi di mq. 40 (10x4);
 - ❖ n.4 posteggi di mq. 25 (10x2,5);
 - ❖ n.4 posteggi di mq. 20 (8x2,5);
 - ❖ n.3 posteggi di mq. 24 (8x3);
 - ❖ n.3 posteggi di mq. 15 (6x2,5).
3. In occasione del Carnevale Bovolonese, si prevede la possibilità di ospitare n. 4 venditori di palloncini e scherzi carnevaleschi, occupanti una superficie di vendita massima di mq.1 ed aventi la prerogativa di potersi spostare seguendo, a lato, il percorso della sfilata.
4. Le caratteristiche delle due aree sono riportate nelle planimetrie allegate indicanti:
 - ✓ l'ubicazione delle aree interessate;
 - ✓ le loro delimitazioni.

Art. 5
ORARI
(Carnevale bovolonese)

1. L'area di Via IV Novembre, di cui all'art.1, comma2, lettera b), destinata ai venditori ambulanti, è accessibile dalle **ore 12.00**. I titolari di concessione dovranno occupare il posteggio entro le ore **12.30** e dovranno ultimare l'allestimento dei banchi entro le ore **13.00**.
2. Entro il medesimo orario, i titolari di posteggio dovranno allontanare, dall'area destinata alle vendite, tutti i veicoli non strettamente necessari al commercio del prodotto.

3. I titolari di concessione che non prendono possesso del posteggio assegnato entro l'orario di cui al comma 2, perderanno il diritto all'occupazione del posteggio e non avranno diritto al rimborso di quanto versato a titolo di C.O.S.A.P. e di T.I.A.G..
5. Le operazioni di sgombero del posteggio assegnato non dovranno iniziare **prima delle ore 18.00**, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 del Regolamento, fatti salvi i casi di forza maggiore, adeguatamente documentati, o nel caso di condizioni meteo particolarmente avverse.

Art.6
CONCESSIONE DECENNALE
SPETTACOLO VIAGGIANTE
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le richieste di concessione decennale per la Fiera di San Biagio e per il Carnevale bovolonese, si presentano all'ufficio Protocollo dell'Ente **entro il 31 agosto** dell'anno precedente la manifestazione. Le domande si possono inoltre spedire per posta raccomandata entro la medesima data: farà fede la data del timbro postale.

2. Le domande di partecipazione al Luna-park, istituito in occasione della **Fiera di San Biagio**, dovranno contenere la richiesta d'occupazione per un periodo non superiore a giorni trenta che comprenda i quattro della manifestazione, come previsto dall'art. 1 comma 3 del presente Regolamento.

3. Le domande di partecipazione al Luna-park, istituito in occasione del **Carnevale**, dovranno contenere la richiesta d'occupazione per un periodo non superiore a giorni dieci che comprenda il giorno della manifestazione, come previsto dall'art. 1 comma 4 del presente Regolamento.

4. Se interessati sia alla Fiera di S.Biagio sia al Carnevale, le domande dovranno essere presentate **separatamente** per ciascuna manifestazione, **entrambe in carta legale**, nei termini di cui al precedente comma 1.

5. La domanda d'ammissione deve essere accompagnata dal versamento dei diritti d'istruttoria, quantificati in € 15,00 per ogni manifestazione. La predetta quota è condizione essenziale per la presa in esame della domanda e non sarà restituita in caso di mancato accoglimento.

6. Le domande dovranno contenere:

- a) generalità del titolare della autorizzazione, con indicazione di luogo e data di nascita, se persona fisica, o di ragione sociale completa, se persona giuridica; residenza o sede legale; recapito presso cui inviare le eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza; codice fiscale e partita IVA; numeri di telefono, anche cellulari, o indirizzo di posta elettronica ove sia facilmente reperibile il richiedente;
- b) tipologia delle attrazioni esposte;
- c) indicazione della superficie complessiva occupata;
- d) dichiarazione finale di presa d'atto e di accettazione di tutte le norme e le prescrizioni contenute nel presente regolamento;
- e) attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria di cui al comma 5 del presente articolo.

7. La domanda carente dei dati necessari alla stesura della graduatoria dovrà essere integrata **entro il 15 settembre**; oltre tale termine le richieste saranno archiviate d'ufficio.

8. Al fine di agevolare i concessionari, **in sede di prima applicazione**, il modello per la presentazione della domanda, sarà trasmesso a chi ha partecipato alla Fiera di San Biagio oppure al Carnevale Bovolonese, dall'anno 1996 in poi. Tali modelli saranno inoltre resi disponibili in internet tramite il sito comunale (www.bovolone.net).

9. Al termine delle operazioni d'istruttoria e verifica delle richieste, l'Ufficio Tributi trasmetterà agli operatori la comunicazione d'accoglimento o di diniego della richiesta, allegando, in caso di accoglimento, i bollettini di pagamento COSAP e TIAG.

10. La concessione decennale per la Fiera di San Biagio sarà rilasciata per il periodo richiesto, per un massimo di trenta giorni, non prorogabili, compresi i quattro giorni di svolgimento della manifestazione; per il Carnevale bovolonese, sarà rilasciata per il periodo richiesto, un massimo di dieci giorni, non prorogabili, compreso il giorno della sfilata dei carri allegorici.

11. Il numero dei giorni d'occupazione autorizzati non sono modificabili per tutta la durata della concessione decennale.

12. Al termine del decimo anno successivo al rilascio, la concessione s'intende tacitamente rinnovata per un uguale periodo.

Art.7
CONCESSIONE DECENNALE
AMBULANTI
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le richieste di concessione decennale per la Fiera di San Biagio e per il Carnevale bovolonese, si presentano all'ufficio Protocollo dell'Ente **entro il 31 agosto** dell'anno precedente la manifestazione. Le domande si possono inoltre spedire per posta raccomandata, entro la medesima data: farà fede la data del timbro postale.

2. Le domande di partecipazione al Luna-park, istituito in occasione della **Fiera di San Biagio** dovranno contenere la richiesta d'occupazione per due giornate, la domenica e il martedì: non è ammessa l'occupazione, a nessun titolo, il sabato e il lunedì.

3. Le domande di partecipazione al Luna-park, istituito in occasione del **Carnevale**, dovranno contenere la richiesta d'occupazione per la sola giornata della sfilata dei carri allegorici.

4. Se interessati sia alla Fiera di S.Biagio sia al Carnevale, le domande dovranno essere presentate **separatamente** per ciascuna manifestazione, **entrambe in carta legale**, nei termini di cui al precedente comma 1.

5. La domanda d'ammissione deve essere accompagnata dal versamento dei diritti d'istruttoria, quantificati in € 15,00 per manifestazione. La predetta quota è condizione essenziale per la presa in esame della domanda e non sarà restituita in caso di mancato accoglimento.

6. Le domande dovranno contenere:

a) generalità del titolare della autorizzazione, con indicazione di luogo e data di nascita, se persona fisica, o di ragione sociale completa, se persona giuridica; residenza o sede legale; recapito presso cui inviare le eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza; codice fiscale e partita IVA; numeri di telefono, anche cellulari, o indirizzo di posta elettronica ove sia facilmente reperibile il richiedente;

- b) tipologia della merce posta in vendita o in esposizione;
- c) indicazione della superficie complessiva occupata (compresi eventuali veicoli necessari all'esposizione, roulotte, autocaravan ed eventuali sporgenze di banchi e tende);
- d) copia della autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/1998;
- e) dichiarazione finale di presa d'atto e di accettazione di tutte le norme e le prescrizioni contenute nel presente regolamento.
- f) attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria di cui al comma 5 del presente articolo.

7. La domanda carente dei dati necessari alla stesura della graduatoria dovrà essere integrata **entro il 15 settembre**; oltre tale termine le richieste saranno archiviate d'ufficio.

8. Al fine di agevolare i concessionari, **in sede di prima applicazione**, il modello per la presentazione della domanda, sarà trasmesso a chi ha partecipato alla Fiera di San Biagio oppure al Carnevale Bovolonese, dall'anno 1996 in poi. I modelli di presentazione della domanda saranno inoltre resi disponibili in internet sul sito del Comune di Bovolone (www.bovolone.net).

9. Al termine delle operazioni d'istruttoria e verifica delle richieste, l'Ufficio Tributi trasmetterà agli operatori la comunicazione d'accoglimento o di diniego della richiesta, allegando gli eventuali bollettini di pagamento COSAP e TIAG.

10. La concessione decennale per la Fiera di San Biagio sarà rilasciata **per due giorni di manifestazione, la domenica e il martedì**, mentre, per il Carnevale bovolonese, sarà rilasciata per la **sola giornata della sfilata dei carri allegorici**.

11. Al termine del decimo anno successivo al rilascio, la concessione s'intende tacitamente rinnovata per uguale periodo.

Art.8 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi riservati agli esercenti lo spettacolo viaggiante, sia per la Fiera di San Biagio e sia per il Carnevale Bovolonese, sono assegnati, a seguito di presentazione della domanda, per dieci anni, ad operatori professionali del settore che ne siano interessati.

2. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per l'assegnazione dei posteggi è stilata una graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

- a. maggiore anzianità di presenza alla manifestazione¹
- b. a parità di quanto descritto alla lettera a), vale la data di presentazione della domanda.

3. I posteggi riservati ai venditori ambulanti sia per la Fiera di San Biagio e sia per il Carnevale Bovolonese, sono assegnati, a seguito di presentazione della domanda, per dieci anni, ad operatori professionali in possesso della licenza di autorizzazione di cui all'art. 28 dal D.Lgs. 114/1998.

4. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per l'assegnazione dei posteggi è stilata una graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

¹ **Nota bene: non potendo disporre di autorizzazioni relative ad anni precedenti, in fase di prima assegnazione, si prenderanno in considerazione le presenza a partire dall'anno 1996.**

- a. maggiore anzianità di presenza alla manifestazione¹
- b. a parità di quanto descritto alla lettera a), vale la maggiore anzianità della autorizzazione di cui all'art.28 del D.Lgs. 114/1998;
- c. a parità di quanto descritto alla lettera b), vale la data di presentazione della domanda.

5. Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet (www.bovolone.net) dal 30 settembre per quindici giorni consecutivi e saranno trasmesse a tutti gli interessati. Gli stessi potranno prendere visione degli atti e presentare osservazioni entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. Contro la graduatoria è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6.12.1971 n. 1034, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione.

Art. 9
VERIFICA DELLE PRESENZE
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA GIORNALIERA DEI POSTEGGI NON OCCUPATI
COMMERCIO AMBULANTE

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio è rilevata dal Comando Polizia urbana dopo mezz'ora dal termine ultimo per l'occupazione del posteggio stabilito dall'art. 3 comma 1 e 5 comma 1 del presente regolamento.
2. Per i posteggi che risultano liberi, secondo quanto stabilito dal precedente comma 1, si procede all'assegnazione mediante spunta degli operatori secondo il criterio del precariato.
3. La segnalazione di assenza per tre anni consecutivi o non, darà luogo alla revoca della concessione come previsto dall'art. 13 comma 2 lettera a del presente Regolamento.
4. L'assenza dalla manifestazione è considerata tale qualora non si partecipi ad almeno uno dei due giorni autorizzati per la Fiera di San Biagio o alla giornata del Carnevale.

Art.10
MIGLIORIA DEL POSTEGGIO
AMBULANTI

1. Successivamente al primo anno d'istituzione delle manifestazioni e limitatamente agli ambulanti, entro la data del **30 aprile**, l'Ufficio Tributi farà pubblicare all'albo pretorio del Comune e sul sito internet (www.bovolone.net), l'elenco dei posteggi liberi. Il predetto elenco sarà trasmesso ai titolari di concessione decennale, al fine di chiedere un'eventuale miglione della posizione. La domanda di miglioria del posteggio dovrà contenere anche la contemporanea dichiarazione di rinuncia al posteggio occupato in precedenza, qualora sia accolta la domanda di miglione.

2. **Il provvedimento di concessione della miglione non prolunga il termine decennale dell'autorizzazione originaria.**

3. Le domande di cui al precedente comma 1 dovranno essere presentate entro il **31 maggio** dell'anno precedente la manifestazione, sia per la Fiera di San Biagio che per il Carnevale.

4. Le miglorie dei posteggi saranno attribuite in conformità alla graduatoria formata con i seguenti criteri:

- a) essere già titolare di posteggio ed aver avanzato richiesta per migloria;
- b) maggiore anzianità di presenza alla manifestazione;
- c) a parità del precedente punto b), maggiore anzianità dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del D.lgs.114/98;
- d) a parità del precedente punto c), data di presentazione della domanda di migloria.

5. L'Ufficio Tributi compilerà la graduatoria **entro il 30 giugno** di ciascun anno, che sarà pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni e sul sito internet del Comune di Bovolone (www.bovolone.net).

6. Entro il termine perentorio del **15 luglio** di ciascun anno sarà possibile presentare osservazioni, memorie o critiche motivate in merito alla graduatoria, che, esaminate dall'Ufficio Tributi, saranno soddisfatte con specifiche controdeduzioni. Dopo tale termine la graduatoria sarà considerata definitiva.

7. Il procedimento riguardante la migloria dei posteggi dovrà terminare entro il **30 luglio** di ciascun anno, mediante emissione di provvedimento d'accoglimento o diniego della richiesta.

8. Il diniego della richiesta non può dar luogo ad alcun indennizzo a titolo di danno o interesse.

9. Le richieste si possono spedire per raccomandata (farà fede il timbro postale) oppure si possono presentare direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune: le richieste pervenute oltre il termine di cui al precedente comma 4, non saranno ritenute valide e saranno negate d'ufficio.

10. Gli operatori già titolari di autorizzazione decennale possono presentare all'Ufficio competente una istanza congiunta di scambio reciproco del posteggio **entro il 31 maggio**.

11. Il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità della richiesta e le caratteristiche del posteggio, dispone lo scambio del posteggio emettendo apposito provvedimento di correzione dell'autorizzazione originaria **entro il 30 luglio**.

12. Il provvedimento di correzione, di cui al precedente comma 10, non prolunga il termine decennale dell'autorizzazione originaria.

Art.11
C.O.S.A.P. - T.I.A.G.
(VERSAMENTI E SANZIONI)

1. Il C.O.S.A.P. e la T.I.A.G. degli esercenti lo **spettacolo viaggiante**, per la Fiera di San Biagio e per il Carnevale bovolonese sono rapportati ai giorni di occupazione richiesti e dati in concessione. L'eventuale rinuncia, anche ad una sola delle giornate concesse, non darà diritto a rimborso.

2. Il C.O.S.A.P. e la T.I.A.G. per **gli ambulanti**, per la Fiera di San Biagio, sono rapportati a due giorni di concessione. L'eventuale rinuncia, anche ad una sola delle due giornate concesse, non darà diritto al rimborso.

3. Il C.O.S.A.P. e la T.I.A.G. per **gli ambulanti**, per il Carnevale bovolonese, è rapportato alla sola giornata della sfilata dei carri allegorici. L'eventuale rinuncia, non darà diritto al rimborso.

4. Il versamento di tali bollettini dovrà essere effettuato inderogabilmente **entro il 30 novembre** antecedente la manifestazione e copia del versamento effettuato dovrà essere trasmessa al Comune entro la medesima data.

5. In sede di prima applicazione, dopo aver verificato i versamenti, il comune emetterà Concessione decennale per l'utilizzo del posteggio, che sarà trasmessa ai destinatari.

6. Negli anni successivi al primo, il comune trasmetterà i bollettini di cui al comma 1 **entro il 31 ottobre** antecedente la manifestazione; gli operatori dovranno effettuare il versamento e trasmetterne copia al Comune entro la stessa data.

7. L'Ufficio Tributi trasmetterà al Comando di Polizia Municipale l'elenco degli operatori che hanno regolarmente versato il COSAP e la TIAG.

8. Il mancato versamento, o il versamento effettuato con un ritardo **superiore ai 5 giorni** lavorativi, successivi alla scadenza, comporta l'applicazione di una sanzione pari al **100%** del C.O.S.A.P. o della T.I.A.G., o di entrambi, con un minimo di € 10,00.

9. Il tardivo versamento **entro i 5 giorni** lavorativi successivi alla scadenza, comporta l'applicazione di una sanzione pari al **30%** del C.O.S.A.P. o della T.I.A.G., o di entrambi, con un minimo di € 5,00.

10. Le sanzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo sono riscosse direttamente dagli agenti del Comando di Polizia Municipale, su indicazione dell'Ufficio Tributi.

11. Per quanto concerne la disciplina delle tariffe del COSAP e della TIAG si rimanda a quanto previsto nel Regolamento comunale per la disciplina del canone per l'occupazione delle aree e del suolo pubblico.

Art.12 SUBINGRESSI (STESURA E DEFINIZIONE)

1. I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di un ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 2556, comma 2 del Codice Civile.

2. Chi subentra, nell'azienda o nel ramo d'azienda, acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, con esclusione dell'anzianità d'iscrizione al R.E.A.. Il subentrante acquisisce anche le assenze eventualmente fatte dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce ad altri la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle eventuali assenze fatte, con riferimento all'autorizzazione concernente l'azienda o lo specifico ramo d'azienda ceduto.

3. L'autorizzazione a partecipare alla fiera e la relativa concessione del posteggio costituisce, nell'insieme, ramo d'azienda.

4. In caso di subingresso nell'azienda o in un ramo d'azienda, l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione originaria.

5. Copia dell'atto di cui al precedente comma 1 deve essere trasmesso all'Ufficio Tributi del Comune di Bovolone.

Art.13
RINUNCIA AI POSTEGGI E MANCATA PARTECIPAZIONE
(REVOCA DELLA CONCESSIONE)

1. La rinuncia al posteggio assegnato deve avvenire entro il 1° APRILE di ciascun anno, tramite comunicazione spedita a mezzo raccomandata o mediante lettera depositata direttamente al protocollo del Comune.

2. La concessione decennale di posteggio sarà revocata qualora intervenga anche una sola delle seguenti circostanze:

- a. la mancata partecipazione per tre edizioni della manifestazione, consecutive o meno;
- b. l'omesso pagamento, entro il primo giorno della manifestazione, del C.O.S.A.P. o della T.I.A.G..

3. Il titolare della concessione, che abbia perso il diritto al posteggio per una delle cause di cui al precedente comma, o che vi abbia rinunciato, come descritto al comma 1 del presente articolo, può presentare domanda per l'assegnazione di un nuovo posteggio per gli anni successivi, e sarà inserito all'ultimo posto della graduatoria di cui all'art. 8 comma 2, 4 e 5 del presente Regolamento, senza tener conto dell'anzianità maturata prima della revoca o della rinuncia.

4. In ogni caso, la mancata partecipazione non comporta mai la restituzione del C.O.S.A.P. o della T.I.A.G. o dei diritti d'istruttoria già versati.

Art. 14
MODALITA' DI ACCESSO E SOSTA IN PIAZZALE MULINO
SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. L'accesso in Piazzale Mulino è consentito con gli automezzi limitatamente alla fase di montaggio e smontaggio delle attrazioni.

2. Durante il periodo di occupazione gli automezzi e le roulotte devono sostare nel piazzale posto in via Mulino.

Art.15
SPOSTAMENTO – RISTRUTTURAZIONE DELL'AREA

1. Il Comune si riserva la facoltà di spostare o ristrutturare l'area di cui al presente Regolamento in caso di:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) motivi viabilistici e/o igienico sanitari;
- c) riqualificazione ambientale.

Art. 16
COLLOCAZIONE, NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI

1. La collocazione, il numero e la superficie dei posteggi è demandato ad un successivo provvedimento della Giunta Comunale anche in relazione al precedente art. 15.

Art. 17
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1.1.2008.

SCADENZIARIO	
DATA	EVENTO
ENTRO 31 AGOSTO	PRESENTAZIONE DOMANDA PER CONCESSIONE DECENNALE FIERA S.BIAGIO (AMBULANTI E SPETTACOLO VIAGGIANTE)
ENTRO 31 AGOSTO	PRESENTAZIONE DOMANDA PER CONCESSIONE DECENNALE CARNEVALE (AMBULANTI E SPETTACOLO VIAGGIANTE)
ENTRO 15 SETTEMBRE	INTEGRAZIONE DOMANDA CON DATI/ DOCUMENTI MANCANTI (AMBULANTI E SPETTACOLO VIAGGIANTE)
DAL 30 SETTEMBRE	PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI
ENTRO 15 OTTOBRE	PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI SULLA GRADUATORIA
ENTRO 31 OTTOBRE	TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL COSAP E DELLA TIAG
ENTRO 30 NOVEMBRE	TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL COSAP E DELLA TIAG (SOLO PER LA FIERA E IL CARNEVALE 2009)
ENTRO 1° APRILE	RINUNCIA AL POSTEGGIO ASSEGNATO
ENTRO 30 APRILE	L'UFFICIO TRIBUTI PUBBLICA L'ELENCO POSTEGGI LIBERI
ENTRO 31 MAGGIO	PRESENTAZIONE DOMANDA DI MIGLIORIA (AMBULANTI)
ENTRO 31 MAGGIO	PRESENTAZIONE DOMANDA CONGIUNTA DI SCAMBIO RECIPROCO DEL POSTEGGIO
ENTRO 30 GIUGNO	L'UFFICIO TRIBUTI PUBBLICA LA GRADUATORIA PER LA MIGLIORIA DEL POSTEGGIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI
ENTRO 15 LUGLIO	PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI SULLA GRADUATORIA PER MIGLIORIA
ENTRO 30 LUGLIO	TERMINE DEL PROCEDIMENTO PER MIGLIORIA
ENTRO 30 LUGLIO	TERMINE DI EMISSIONE PROVVEDIMENTO DI SCAMBIO RECIPROCO DEL POSTEGGIO